
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

OBIETTIVI
STRATEGIE
LIMITI DI FLESSIBILITA'

VARIANTE N°

40

Elaborato definitivo

Data: marzo 2011

Coordinatore:

arch. Agnese Roppa

viale Europa n°37 - 33054 – Lignano Sabbiadoro - Udine

Collaborazioni:

geom. Graziano Versolatto

viale Europa n°37 - 33054 – Lignano Sabbiadoro - Udine

geom. Michele Del Negro

viale Europa n°37 - 33054 – Lignano Sabbiadoro - Udine

geom. Eddy Zanetti

viale Europa n°37 - 33054 – Lignano Sabbiadoro - Udine

INDICE

1. Nuclei storici	3
2. Insediamenti preminentemente residenziali esistenti - Insediamenti preminentemente residenziali stabili previsti - Area di incentivazione della residenza stabile - Area di riqualificazione urbana - Area di rispetto del verde urbano	4
3. Insediamenti produttivi previsti o esistenti	8
4. Ambito di tutela ambientale	10
5. Insediamenti turistici di espansione - Complessi ricettivo-complementari	11
6. Insediamento direzionale di accoglienza previsto	12
7. Porti di interesse regionale Porto di interesse comprensoriale	13
8. Servizi ed attrezzature collettive	14
9. Viabilità di grande comunicazione	17
10. Viabilità comprensoriale o di collegamento	18
11. Viabilità di quartiere	19
12. Percorsi ciclabili	20
13. Storia - Arte - Ambiente – Sicurezza	21
14. Vincoli diversi	22
15. Coordinamento territoriale	25
16. Correzioni - Adeguamento di carta di base	26
17. Varie	27

1. NUCLEI STORICI.

1.1. Obiettivi:

1. Tutela, recupero e valorizzazione.

1.2. Strategie:

1. Conservazione del luogo e della morfologia edilizia.
2. Classificazione con zona A.
3. Limitazione di destinazioni d'uso.
4. Contenimento dell'edificazione nuova.
5. *Nucleo storico* corrisponde a zona A.

1.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona A:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente, per:
 - 1) parti costituenti pertinenza di opere esistenti classificate diversamente prive di specifico interesse storicoartistico o di pregio ambientale;
 - 2) inserimento di previsioni per servizi ed attrezzature collettive e viabilità;
 - b) è incrementabile, di non più del 10% complessivamente, per parti di territorio aventi interesse storico-artistico, documentale o ambientale, o per parti a quelle circostanti e complementari;
2. La superficie di zona A6 non é incrementabile.
3. Le destinazioni d'uso di zona A sono modificabili per escludere o limitare opere diverse da residenza.
4. Le disposizioni particolari per la formazione di Prp di zona A non sono modificabili.

**2. INSEDIAMENTI PREMINENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI
INSEDIAMENTI PREMINENTEMENTE RESIDENZIALI STABILI PREVISTI -
AREA DI INCENTIVAZIONE DELLA RESIDENZA STABILE -
AREA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA -
AREA DI RISPETTO DEL VERDE URBANO.**

2.1. Obiettivi:

1. Recupero, completamento, riqualificazione e sviluppo del tessuto urbanistico esistente e del suo ruolo residenziale turistico, alberghiero e residenziale stabile.
2. Riequilibrio della ricettività turistica.
3. Soddisfacimento del fabbisogno abitativo stabile.
4. Ottimizzazione di uso e completamento di urbanizzazioni.
5. Realizzazione di compatibilità tra dimensionamento del piano e mantenimento della qualità ambientale, sia per la parte ricettiva turistica che per la parte residenziale stabile.
6. Obiettivi specifici:
 - a) a Sabbiadoro e City, parte sud: riqualificazione dell'insediamento;
 - b) a Sabbiadoro e City, parte nord: sviluppo di un centro di comunità stabile;
 - c) a Pineta e Riviera: tutela del verde;
 - d) presso via Casa Bianca, parte nord: consolidamento di un nucleo di comunità stabile.

2.2. Strategie:

1. Incentivazione di interventi per recupero e adeguamento del patrimonio edilizio e degli insediamenti esistenti, preminentemente mediante indici costruttivi.
2. Mantenimento di funzione prevalente residenziale, alberghiera o di servizio.
3. Completamento del tessuto urbanistico esistente.
4. Contenimento della capacità insediativa teorica, in limiti coerenti con gli obiettivi specifici di settore o di località.
5. Localizzazione di zona B preminentemente in area urbanizzata.
6. Articolazione di zona B in sottozone, corrispondenti a:
 - a) B1, intensiva: Sabbiadoro e City;
 - b) B2, estensiva: Pineta, Riviera, via Casa Bianca e insediamenti sparsi.
7. Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di insediamenti residenziali stabili esistenti. In particolare: incentivazione della concentrazione a Sabbiadoro, nord di via Latisana.
8. Miglioramento della dotazione di servizi ed attrezzature collettive. In particolare, per la comunità stabile: costituzione di un centro di aggregazione.
9. Costituzione di zona T, di parcheggio privato.
10. Costituzione e articolazione di zona V, di verde privato, in sottozone corrispondenti a:
 - a) V1: aree di servizio residenziale;
 - b) V2: aree di protezione di insediamenti, infrastrutture e beni paesaggistici.

11. Strategie specifiche:

a) in genere:

- 1) recupero e sviluppo della ricettività alberghiera;**
- 2) contenimento degli indici di fabbricabilità;**
- 3) contenimento della densità di unità immobiliari residenziali;**
- 4) adeguamento del patrimonio edilizio con opere per riscaldamento, per estendere la stagione turistica oltre il periodo estivo;**

b) a Sabbiadoro e City, parte sud:

- 1) incentivazione di recupero radicale, specie mediante demolizione e ricostruzione, con opere e servizi di qualità;**
- 2) incentivazione della integrazione di spazi di uso pubblico;**

c) a Sabbiadoro e City, parte nord: incentivazione della residenza stabile, mediante indici costruttivi;

d) a Pineta e Riviera: limitazione di superficie coperta e di superficie trasformabile;

11. *Insediamiento preminentemente residenziale esistente* corrisponde preminentemente a zona B e altre connesse;

12. *Insediamiento preminentemente residenziale stabile previsto* corrisponde a zona C e altre connesse.

2.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona B:
 - a) è riducibile, di non più del 2% complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona B altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 2% complessivamente, oltre trasformazione di zona A ove ammessa e di zona C attuata, e oltre compensazione di zona B soppressa. L'incremento anche compensativo:
 - 1) è realizzato presso zone A, B o C esistenti;
 - 2) è vietato su zone S fronte mare e su Pineta Efa soggetta a vincolo paesaggistico.
2. La zona C:
 - a) è riducibile, di non più del 5% complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona C altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 5% complessivamente, oltre compensazione di zona C soppressa. L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona C esistente.
3. La zona T:
 - a) è riducibile, di non più del 10%, complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona T altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona T soppressa. L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona T esistente.
4. La zona V:
 - a) è riducibile, di non più del 10%, complessivamente, in aree diverse da bosco. La riduzione può essere compensata con incremento di zona V altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona V soppressa, per:
 - 1) protezione di parti di territorio e di edificato di interesse ambientale, paesistico e storico culturale;
 - 2) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico;
 - 3) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - 4) costituzione di spazi di servizio e ornamento di insediamenti;
 - c) è modificabile di sottozona, rispettandosi l'articolazione prevista in *strategie*.
5. Le destinazioni d'uso di zone B e C sono modificabili per escludere o limitare opere diverse da residenza e strutture ricettive alberghiere. La percentuale di volume per destinazioni d'uso diverse da residenza non può essere aumentata.
6. Le altezze sono incrementabili:
 - a) di non più del 50% in zona B;
 - b) di non più del 30% in zone C, T e V.In ogni caso:
 - aa) l'incremento di altezza verso il mare, le laguna e il fiume Tagliamento rispetta un criterio di proporzionalità con la distanza rispettivamente dal mare, dalla laguna e dal fiume Tagliamento;
 - bb) il rapporto tra altezza e distanza dalla spiaggia non può essere aumentato.

7. L'indice di fabbricabilità di zona B é incrementabile, di non più del 20%, per favorire una qualità speciale di opere o costituzione di spazi pubblici o di uso pubblico.
8. Il limite di densità di unità immobiliari residenziali non è riducibile.
9. Il limite di superficie trasformabile:
 - a) non é riducibile;
 - b) è incrementabile, di non più del 10%.

3. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PREVISTI O ESISTENTI.

3.1. Obiettivi:

1. Consolidamento e sviluppo dell'economia e dell'occupazione, anche extraturistica.
2. Mantenimento e riqualificazione produttiva e ambientale di insediamenti industriali e artigianali o commerciali rilevanti esistenti compatibili o riconducibili a compatibilità con il contesto territoriale.
3. Rilocalizzazione di attività esistenti da area impropria, in particolare da aree residenziali.
4. Sviluppo particolare di attività connesse alla nautica.
5. Controllo e limitazione dell'impatto ambientale.
6. Ottenimento di economie interne ed esterne.

3.2. Strategie:

1. Consolidamento e sviluppo di zona produttiva specializzata.
2. Riconoscimento con zona produttiva di insediamenti rilevanti esistenti in area idonea.
3. Localizzazione di insediamenti nuovi in aree aventi relazioni significative esistenti o potenziali con insediamenti esistenti e con il territorio, specie per collegamenti terrestri e acquatici.
4. Costituzione di una massa di attività capace di giustificare servizi efficienti per imprese e addetti.
5. Riserva di uno spazio a operatori nautici.
6. Costituzione di bacino o vasche di servizio nautico.
7. Fissazione di norme per mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale.
8. *Insedimento produttivo previsto* corrisponde a zona D2H2 e altre connesse.
9. *Insedimento produttivo esistente* corrisponde a zona D3H3 e altre connesse.

3.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona D2H2:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona D2H2 altrove;
 - b) è incrementabile:
 - 1) di non più del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona D2H2 soppressa. L'incremento anche compensativo:
 - 1.1) è realizzato presso zona D2H2 esistente;
 - 1.2) è vietato verso la laguna;
 - 2) adottandosi criteri per realizzare la compatibilità di cui alla circolare regionale 3/1990, ove non già previsti;
 - 3) adottandosi misure per rispetto dei criteri di cui alla legislazione commerciale regionale, ove non già previste;
 - 4) con parere dell'Ass;

- 5) dopo impegno di almeno il 50% della superficie fondiaria di Prp di iniziativa pubblica se esistenti o programmati. Questa condizione non vale per l'incremento compensativo;
 - 6) fino a vicinanza a zone residenziali massima di m 150.
2. Le destinazioni d'uso di zona D2H2 sono modificabili solo per escludere o limitare attività diverse da industria, artigianato o commercio o per escludere o limitare industrie insalubri.
 3. La distanza di industrie insalubri da zone non è riducibile.
 4. L'altezza di zona D2H2 non è incrementabile.
 5. Le disposizioni particolari di zona D2H2:
 - a) per accessi: sono modificabili per migliorare il livello di servizio stradale;
 - b) per struttura di spazi a verde e per tipologie d'uso: sono modificabili per migliorare l'inserimento della zona nel contesto territoriale.
 6. La zona D3H3:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente. La riduzione di zona può essere compensata con incremento di zona D3H3 altrove;
 - b) è incrementabile:
 - 1) di non più del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona D3H3 soppressa. L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona D3H3 esistente;
 - 2) adottandosi criteri per realizzare la compatibilità di cui alla circolare regionale 3/1990, ove non già previsti;
 - 3) adottandosi misure per rispetto dei criteri di cui alla legislazione commerciale regionale, ove non già previste;
 - 4) con parere dell'Ass;
 - 5) fino a vicinanza a zone residenziali massima di m 150.
 7. Le destinazioni d'uso di zona D3H3 sono modificabili solo per escludere o limitare attività diverse da industria, artigianato o commercio, o per escludere o limitare industrie insalubri.
 8. La distanza di industrie da zone non è riducibile.
 9. L'altezza di zona D3H3 è incrementabile, di non più del 10%.
 10. Le disposizioni particolari di zona D3H3 per accessi sono modificabili per migliorare il livello di servizio stradale.

4. AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE.

4.1. Obiettivi:

1. Conservazione, recupero e sviluppo dell'ambiente naturale.
2. Fruizione controllata.

4.2. Strategie:

1. Disciplina di trasformazioni.
2. Previsione di opere per conservazione, sviluppo e fruizione dell'ambiente naturale e del paesaggio.
3. Attuazione di opere rilevanti mediante Prp.
4. *Ambito di tutela ambientale* corrisponde a zona F4.

4.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona F4:
 - a) non è riducibile;
 - b) è incrementabile, di non più del 10% complessivamente, per tutela dell'ambiente naturale;
 - c) é rettificabile, di non più del 2% complessivamente, senza riduzione, per adeguamento a stato dei luoghi o esigenze tecniche o funzionali.
2. Le destinazioni d'uso di zona F4 sono modificabili per escludere o limitare opere degradanti l'ambiente.
3. Le disposizioni particolari per tutela dell'ambiente in zona F4 sono modificabili per migliorarne la tutela.

5. INSEDIAMENTI TURISTICI DI ESPANSIONE - COMPLESSI RICETTIVO-COMPLEMENTARI.

5.1. Obiettivi:

1. Promozione di attività ricettive turistiche, specie alberghiere.
2. Soddisfacimento di quota di domanda di soggiorno a bassa densità territoriale e alta qualità ambientale.
3. Realizzazione di compatibilità tra dimensionamento del piano e mantenimento della qualità ambientale.

5.2. Strategie:

1. Per aree di espansione residenziale turistica e complessi ricettivo-complementari:
 - a) contenimento degli indici di fabbricabilità;
 - b) in aree prossime al mare o al fiume Tagliamento e in aree oggetto di vincolo puntuale: contenimento di altezze;
 - c) contenimento della densità di unità immobiliari residenziali;
 - d) in zona G1 RA: fissazione di quote minime di destinazione d'uso alberghiera;
 - e) in zona G1 RC di via Casa Bianca: subordinazione di inizio di lavori di costruzione ad avvenuta demolizione di tutti gli edifici di zona L2 di Marina Azzurra;
 - f) in zona G1 RC di Pino Mare: assicurazione di accesso libero alla spiaggia da lungomare Riva, mediante attraversamento.
2. Per complessi ricettivo-complementari:
 - a) costituzione di opere limitate;
 - b) esclusione di campeggi nuovi.
3. Contenimento della capacità insediativa teorica in limiti coerenti con gli obiettivi di settore.
4. *Insediamiento turistico di espansione* corrisponde a zona G1 RA e altre connesse.
5. *Complesso ricettivo-complementare* corrisponde a zona G1 RC e altre connesse.

5.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona G1:
 - a) è riducibile, di non più del 5% complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona G1 altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 5% complessivamente, oltre compensazione di zona G1 soppressa. L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona G1 esistente. Le riduzioni, le compensazioni e gli incrementi sono verificati per zone G1 RA e G1 RC separatamente.
2. Le destinazioni d'uso di zona G1 sono modificabili per escludere o limitare opere diverse da residenza turistica, strutture ricettive alberghiere o opere ricettivo-complementari.
3. Le altezze di zona G1:
 - a) in genere: sono incrementabili, di non più del 10%;
 - b) nella zona G1 RA di via Casa Bianca: non sono incrementabili.

6. INSEDIAMENTO DIREZIONALE DI ACCOGLIENZA PREVISTO.

6.1. Obiettivi:

1. Fornitura di servizi per turisti e visitatori.
2. Rafforzamento di immagine turistica.

6.2. Strategie:

1. Concentrazione di servizi in area laterale a strada statale 354.
2. Sistemazione ambientale.
3. Realizzazione di opere simboliche e rappresentative.
4. *Insedimento direzionale di accoglienza previsto* corrispondente preminentemente a zona I2 e altre connesse.

6.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona I2:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente. La riduzione può essere compensata con incremento di zona I2 altrove;
 - b) è incrementabile, di non più del 10%, di non più complessivamente, oltre compensazione di zona I2 soppressa. L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona I2 esistente.
2. Le destinazioni d'uso di zona I2 sono modificabili per escludere o limitare attività diverse da servizi per turisti.
3. Le altezze di zona I sono incrementabili, di non più del 10%.
4. Le disposizioni particolari di zona I2 sono modificabili:
 - a) per accessi e viabilità: per migliorare il livello di servizio stradale;
 - b) per omogeneità e qualità di opere: per migliorare l'inserimento delle opere nel contesto territoriale.

7. PORTI DI INTERESSE REGIONALE. PORTO DI INTERESSE COMPRESORIALE.

7.1. Obiettivi:

1. Riqualficazione e sviluppo della nautica.
2. Razionalizzazione, adeguamento e sviluppo dei porti in funzione prevalente di:
 - a) in genere: diporto;
 - b) in Darsena demaniale: diporto, pesca, rifugio e trasporto collettivo.
3. Rispetto e valorizzazione dell'ambiente fluviale della laguna e del fiume Tagliamento.

7.2. Strategie:

1. Consolidamento e ristrutturazione eventuale dei porti Darsena demaniale, Marina Uno, Marina di Punta Faro, Marina di Punta Verde.
2. Ampliamento del porto Marina Uno, verso sud. Porto esistente e ampliamento costituiscono un porto unico. Restano ferme le limitazioni previste da piani dell'Autorità di bacino per il fiume Tagliamento.
3. Ristrutturazione e ampliamento del porto Casoni.
4. In zona L2 di Marina Azzurra:
 - a) completamento del porto, senza realizzazione di darsene nuove;
 - b) demolizione di tutti gli edifici esistenti, e divieto di realizzazione di nuovi.
5. Attuazione di previsioni per porti di interesse regionale mediante piano regolatore del porto, uno unico per ogni porto.
6. Fissazione di criteri per mitigazione dell'impatto paesaggistico e inserimento nel contesto territoriale.
7. *Porto di interesse regionale* corrisponde a zona L1 e altre connesse.
8. *Porto di interesse comprensoriale* corrisponde a zona L2 e altre connesse.

7.3. Limiti di flessibilità:

1. Valgono le norme di settore portuale.

8. SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE.

8.1. Obiettivi:

1. Ampliamento di offerta turistica, specie per verde, sport, spettacoli e ricreazione, e per cura del corpo, inserendo anche, in zone determinate e nei limiti di compatibilità, una componente ricettiva.
2. Ricostruzione di elementi di equilibrio/riequilibrio ambientale.
3. Incentivazione dell'attestazione di veicoli turisti giornalieri e stanziali in area arretrata.
4. Qualificazione/riqualificazione di residenza stabile.
5. Per spiaggia: difesa, riqualificazione e adeguamento di standard di superficie per utente.
6. Per boschi: tutela, diversificazione e sviluppo.
7. Per Pineta di Lignano (Riviera Nord) costituente sito di importanza comunitaria: assicurazione di condizioni per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
8. Per aree di fiume Tagliamento: tutela, recupero e valorizzazione dello spazio naturale.

8.2. Strategie:

1. Costituzione di servizi ed attrezzature turistiche alternative o complementari alla spiaggia. In particolare: costituzione di terme nuove. Inserimento di componente ricettiva preminentemente in zone di golf, imboschimento, terme e verde territoriale e in zone di sport, spettacolo e ricreazione determinate.
2. In zona di bosco:
 - a) in genere:
 - 1) conservazione, diversificazione ed espansione della struttura boschiva;
 - 2) previsione della presenza di diverse fasi di sviluppo del bosco, da novello a fustaia matura;
 - b) nella fascia demaniale di Pineta e Riviera: recupero e valorizzazione della struttura boschiva; salva la possibilità di realizzazione di opere espressamente previste.
3. Per costituzione di elementi di equilibrio/riequilibrio ambientale: imboschimento.
4. Per turisti giornalieri e stanziali:
 - a) costituzione di parcheggi arretrati, con rifunzionalizzazione parziale del Parkint;
 - b) costituzione di autostazione baricentrica e accessibile dai mezzi di trasporto collettivo extraurbano con la minore interferenza possibile con il traffico urbano;
 - c) potenziamento del sistema di trasporto collettivo urbano.

5. Attuazione di iniziativa pubblica e/o privata incentivata. In particolare:
 - a) in zone di golf e terme di via Casa Bianca: ammissione di destinazioni d'uso alberghiera e residenziale turistica;
 - b) in zona di imboschimento e zone di sport, spettacolo e ricreazione di via Lovato e di lungolaguna Trento: ammissione di destinazioni d'uso alberghiera e ricettivo complementare per villaggio turistico;
 - c) in zona di verde territoriale: ammissione di destinazioni d'uso alberghiera, ricettivo complementare per villaggio turistico ed altre di interesse turistico;
6. Concentrazione di servizi e attrezzature collettive rilevanti in aree arretrate e idonee per dimensione e accessibilità.
7. Concentrazione di attrezzature per la popolazione stabile presso area di incentivazione della residenza stabile.
8. Per spiaggia:
 - a) tutela, stabilizzazione e ristrutturazione;
 - b) diffusione e diversificazione di strutture e servizi;
 - c) allargamento verso il mare.
9. Per Pineta di Lignano (Riviera Nord) costituente sito di importanza comunitaria:
 - a) assicurazione di condizioni per la conservazione dell'ecosistema;
 - b) esclusione o limitazione della frammentazione degli ambienti naturali;
 - c) conservazione dell'umidità di bassure intradunali;
 - d) contenimento delle strutture ricettive entro limiti di integrazione con il paesaggio e il contesto territoriale;
 - e) adozione di criteri progettuali per omogeneità e qualità delle opere.
10. Per aree di fiume Tagliamento:
 - a) rinaturalizzazione;
 - b) costituzione di spazi di uso pubblico.
11. *Servizio e attrezzatura collettiva* corrisponde a zona S e altre connesse.

8.3. Limiti di flessibilità:

1. La zona S:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente, purchè siano rispettati gli standards urbanistici regionali. La riduzione:
 - 1) può essere compensata con incremento di zona S altrove;
 - 2) non può essere attuata mediante Prp di iniziativa privata;
 - 3) non é ammessa per zone di bosco, imboschimento e verde territoriale;
 - b) è incrementabile, di non più del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona S soppressa, anche per costituire tipologie nuove;
 - c) è modificabile di sottozona e/o di servizio o attrezzatura, anche per costituire tipologie nuove, purchè:
 - 1) siano rispettati gli standards urbanistici regionali;
 - 2) non siano ridotte le zone di bosco, imboschimento e verde territoriale.

2. Le zone di bosco, imboschimento e verde territoriale sono rettificabili, bosco e verde territoriale di non più del 2% complessivamente, e imboschimento di non più del 10% complessivamente, per adeguamento a stato dei luoghi o esigenze tecniche o funzionali. Nella rettifica è vietata esclusione da zona di bosco o verde territoriale di bosco esistente. La rettifica è verificata per zone di bosco, imboschimento e verde territoriale separatamente.
3. Le destinazioni d'uso di zona S sono modificabili per inserire opere complementari e compatibili.
4. In zona di sport, spettacolo e ricreazione è inseribile un volume di m³ 20.000 di destinazione d'uso alberghiera corrispondentemente a previsione di realizzazione di piscina olimpionica. La norma non vale per le zone di sport, spettacolo e ricreazione di Pineta, fascia demaniale, e di Sabbiadoro, via Sabbiadoro.
5. L'altezza di zona di verde territoriale non è incrementabile.
6. Le disposizioni particolari di zona S sono modificabili:
 - a) in genere: per necessità funzionale, senza diminuire la qualità ambientale, o per miglioramento ambientale o adeguamento a stato dei luoghi;
 - b) in zone di bosco, imboschimento e verde territoriale: per migliorare l'inserimento delle opere nel contesto territoriale.
7. L'area di villaggio albergo di Pineta Efa:
 - a) è riducibile, di non più del 10%;
 - b) non è incrementabile;
 - c) è rettificabile, di non più del 10% complessivamente, senza incremento, per adeguamento a stato dei luoghi o esigenze tecniche o funzionali.
8. Ai fini dell'applicazione dei limiti di flessibilità le zone S1, S2, S3, S4, S5 e S6 costituiscono una zona S unica. Restano salvi i limiti di flessibilità specifici di ciascuna.

9. VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE.

9.1. Obiettivo:

1. Miglioramento del livello di servizio per collegamenti con entroterra, in attuazione del piano regionale della viabilità.

9.2. Strategie:

1. Ristrutturazione in sede, con eventuale allargamento e/o separazione di carreggiate e costituzione di spazi di arredo.
2. Esclusione di attraversamento di corsia.
3. Disciplina di accessi.

9.3. Limiti di flessibilità:

1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di *viabilità di grande comunicazione* per:
 - a) adeguamento a stato di fatto;
 - b) adeguamento a progetto di ente realizzatore;
 - c) spostamenti di tracciato fino a distanza di metri 100, per allargamento e/o separazione di carreggiate e costituzione di spazi di arredo;
 - d) trasformazione o adeguamento di intersezioni;
 - e) adeguamento di caratteristiche tecniche;
 - f) realizzazione di opere di servizio e arredo.

10. VIABILITA' COMPENSORIALE O DI COLLEGAMENTO.

10.1. Obiettivo:

1. Miglioramento del livello di servizio per:
 - a) collegamenti da entroterra;
 - b) collegamento di centri, nuclei e servizi principali a viabilità superiore.

10.2. Strategie:

1. Adeguamento di caratteristiche della viabilità esistente. In particolare:
 - a) potenziamento di via Casa Bianca;
 - b) adeguamento di intersezioni di viale Europa.
2. Costituzione ove necessario di tronchi nuovi. In particolare:
 - a) costituzione di un tronco nuovo tra svincolo di strada statale 354 e zone produttive e servizi ed attrezzature collettive a nord di viale Europa;
 - b) costituzione di un tronco nuovo tra svincolo di strada statale 354 e via Casa Bianca.

10.3. Limiti di flessibilità:

1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di *viabilità compensoriale* o di *collegamento* per:
 - a) adeguamento a stato di fatto;
 - b) adeguamento a progetto di ente realizzatore;
 - c) spostamenti di tracciato fino a distanza di metri 200;
 - d) trasformazione o adeguamento di intersezioni;
 - e) adeguamento di caratteristiche tecniche;
 - f) realizzazione di opere di servizio e arredo;
 - g) trasformazione di *viabilità prevista* in *viabilità esistente*, dopo realizzata.
2. La viabilità delimitante a nord la zona D2H2 non può comunque essere spostata verso la laguna.

11. VIABILITA' DI QUARTIERE.

11.1. Obiettivo:

1. Miglioramento del livello o costituzione di servizio per collegamenti puntuali.

11.2. Strategie:

1. Adeguamento di caratteristiche.
2. Costituzione ove necessario di tronchi nuovi.

11.3. Limiti di flessibilità:

1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità di quartiere per:
 - a) adeguamento a stato di fatto;
 - b) spostamenti di tracciato;
 - c) trasformazione o adeguamento di intersezioni;
 - d) inserimento e soppressione di tratti nuovi di lunghezza fino a metri 400, e più se in Prp;
 - e) adeguamento di caratteristiche tecniche;
 - f) realizzazione di opere di servizio e arredo;
 - g) trasformazione di *viabilità prevista* in *viabilità esistente*, dopo realizzata.

12. PERCORSI CICLABILI.

12.1. Obiettivi:

1. Costituzione di servizio urbano e turistico.
2. Valorizzazione del territorio.

12.2. Strategie:

1. Collegamento di centri abitati, servizi ed attrezzature collettive, spiaggia e aree di interesse paesaggistico.
2. Inserimento di territorio comunale in itinerari di interesse provinciale.

12.3. Limiti di flessibilità:

1. Sono ammesse modifiche e integrazioni della rete di *percorsi ciclabili* per:
 - a) adeguamento a stato di fatto;
 - b) spostamenti di tracciato;
 - c) trasformazione o adeguamento di intersezioni;
 - d) inserimento e soppressione di tratti nuovi di lunghezza fino a metri 2.000, e più se in Prp, purché siano assicurati comunque i servizi urbano e turistico e siano mantenuti i collegamenti intercomunali;
 - e) adeguamento di caratteristiche tecniche;
 - f) realizzazione di opere di servizio e arredo;
 - g) trasformazione di *percorso previsto* in *percorso esistente*, dopo realizzato.

13. STORIA - ARTE - AMBIENTE - SICUREZZA.

13.1. Obiettivo:

1. Tutela e valorizzazione del territorio, particolarmente per beni culturali, storico-artistici, documentali, paesaggistici e naturali.

13.2. Strategie:

1. Fissazione di limiti o procedure di intervento, particolarmente per:
 - a) beni soggetti a vincolo culturale;
 - b) edifici di interesse storico-artistico o documentale;
 - c) beni soggetti a vincolo paesaggistico;
 - d) siti di importanza comunitaria e zona di protezione speciale;
 - e) alberi di interesse paesaggistico;
 - f) siti di interesse archeologico;
 - g) vincolo idrogeologico.

13.3. Limiti di flessibilità:

1. Le indicazioni grafiche, destinazioni di zona e norme di tutela per i beni soggetti al *vincolo culturale* di cui al Dlgs 490/1999, titolo primo, dichiarati, elencati o denunciati non sono modificabili.
2. Le indicazioni grafiche di *edifici di interesse storicoartistico o documentale* sono modificabili conseguentemente a valutazione o ri-valutazione dell'interesse degli edifici per:
 - a) inserimento di nuove;
 - b) modifica di esistenti;
 - c) soppressione di esistenti.La modifica comportante rettifica, riduzione o soppressione è soggetta a parere della Soprintendenza per i Baappsad o attuata mediante Prp. Il parere della Soprintendenza per i Baappsad non è vincolante.
3. Le norme di tutela per i beni soggetti al vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 490/1999, titolo secondo, sono modificabili per migliorarla.
4. I *siti di importanza comunitaria* e la *zona di protezione speciale* non sono modificabili.
5. Le norme per *siti di importanza comunitaria* e *zona di protezione speciale* non sono modificabili.
6. Le indicazioni grafiche di *alberi di interesse paesaggistico* sono modificabili conseguentemente a valutazione o ri-valutazione dell'interesse degli alberi per:
 - a) inserimento di nuove;
 - c) soppressione di esistenti.La soppressione è soggetta a parere dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il parere dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali non è vincolante.

7. Le indicazioni grafiche di *siti di interesse archeologico* sono modificabili conseguentemente a valutazione o ri-valutazione dell'interesse dei siti per:
 - a) inserimento di nuove;
 - b) modifica di esistenti;
 - c) soppressione di esistenti.La modifica comportante rettifica, riduzione o soppressione è soggetta a parere della Soprintendenza per i Baappsad. Il parere della Soprintendenza per i Baappsad è vincolante.
8. Il *vincolo idrogeologico* di cui al Rd 3267/1923 è modificabile, conseguentemente al decreto istitutivo.
9. Le norme di attuazione per verde e morfologia naturale del terreno (art. 27) sono modificabili per migliorare l'inserimento delle opere nel contesto territoriale.
10. Le norme di attuazione per sicurezza geologico-idraulica (art. 31) sono modificabili con parere favorevole della Direzione regionale dell'ambiente, Servizio geologico.

14. VINCOLI DIVERSI.

14.1. Obiettivo:

1. Controllo di trasformazione di opere o aree rilevanti.
2. Controllo della dimensione residenziale-alberghiera complessiva del Prg.

14.2. Strategia:

1. Fissazione di limiti o procedure di intervento, particolarmente per:
 - a) mutamento di destinazione d'uso senza opere;
 - b) attuazione di Prg;
 - c) localizzazione di attività commerciali;
 - d) riqualificazione urbana, rispetto del verde urbano, incentivazione della residenza stabile;
 - e) vincolo e percentuali di volume alberghiero;
 - f) varie.

14.3. Limiti di flessibilità:

1. I casi di mutamento di destinazione d'uso senza opere soggetto ad autorizzazione previsti da norme di attuazione:
 - a) non sono riducibili;
 - b) sono incrementabili, motivatamente, per ambiti territoriali particolari.
2. I perimetri di Prp sono modificabili per:
 - a) adeguamento a modifiche di zone, nei limiti già previsti per modifiche di zone;
 - b) ricomprensione di aree fisicamente o funzionalmente connesse;
 - c) esclusione di aree fisicamente o funzionalmente separate, non più del 10% della superficie compresa dal Prg;
 - d) divisione di uno in più ambiti, in zone D2H2, e altre con queste connesse, purchè siano assicurati allacciamenti viari e tecnologici e organicità di insediamento;
 - e) soppressione, modifica o inserimento di perimetro di *Prp previgente* in area in cui il Prp è rispettivamente revocato, variato o formato. Il perimetro di *Prp previgente* in area in cui il Prp è formato può sostituire il perimetro di *Prp previsto*.
Perimetri di Prp nuovi sono comunque inseribili conseguentemente a modifiche di zone o norme comportanti aumento di carico insediativo o necessità di controllo puntuale.

3. Il *fronte commerciale*:
 - a) è riducibile, di non più del 10% complessivamente, lungo strade ove prevalgano di fatto abitazioni;
 - b) è estensibile, di non più del 10% complessivamente, lungo strade ove siano presenti di fatto insediamenti commerciali o artigianali di servizio e non vi siano né condizioni di accessibilità difficile né fenomeni di congestione.
4. I perimetri di *area di riqualificazione urbana*, *area di rispetto del verde urbano* e *area di incentivazione della residenza stabile* sono modificabili, per rettificare, ridurre o ampliare la superficie complessiva di ciascuna di non più del 5%.
5. Il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso alberghiera non può essere soppresso.
6. Le percentuali di volume per destinazione d'uso alberghiera previste in indici di zona non sono riducibili.
7. I limiti di distanza conseguenti a leggi, regolamenti o determinazioni diverse sono sopprimibili, inseribili o modificabili conseguentemente alle leggi, regolamenti o determinazioni che ne costituiscono la causa.
8. Il *limite di impianto* di cimitero e depuratore è modificabile per adeguamento a stato di fatto o a esigenze ambientali, funzionali o tecniche.
9. Le indicazioni grafiche di *acqua* e *argine* sono modificabili per adeguamento a stato di fatto, progetti di opere idrauliche o modifiche di zone o viabilità già previste dai limiti di flessibilità.
10. Le norme di attuazione sono modificabili, eccetto indici di fabbricabilità e rapporti di copertura, fermo restando quanto previsto per zone B, e salvo il rispetto di limiti di flessibilità diversi.
11. Le modifiche per zone A, B, C, G, I, L e S non comportino un aumento di capacità insediativa teorica del Prg superiore a 1.400 abitanti di popolazione turistica e 160 abitanti di popolazione stabile.

15. COORDINAMENTO TERRITORIALE.

15.1. Obiettivi:

1. Promozione del territorio di Lignano e dell'entroterra in un programma unitario per gli aspetti più rilevanti.

15.2. Strategia:

1. Coordinamento di previsioni per:
 - a) accessibilità a Lignano, via terra e via acqua. Particolarmente:
 - 1) via terra:
 - 1.1) per autoveicoli: preminentemente da Ss 354, e secondariamente da via Casa Bianca;
 - 1.2) per cicli: da Ss 354, da percorso perfluviale e da percorso perilagunare;
 - 2) via acqua:
 - 2.1) in genere: dai porti diversi, in laguna o fiume;
 - 2.2) per mezzi di trasporto collettivo: da darsena demaniale, e da piattaforma a mare eventuale;
 - b) spazi di interesse naturalistico/paesaggistico. Particolarmente: per laguna e fiume;
 - c) attrezzature sportive e di servizio. Particolarmente: per attività richiedenti quantità di superficie e distanze di rispetto rilevanti;
 - d) opere e attività incidenti sull'equilibrio ambientale, e particolarmente sulla purezza delle acque di fiumi, mare e laguna. Particolarmente, per prelievo di materie inerti dall'alveo del fiume Tagliamento e scarichi di insediamenti civili e industriali in corsi d'acqua recapitanti in mare o laguna;
 - e) insediamenti comportanti carico sull'arenile. Particolarmente, per complessi comportanti presenze turistiche nell'entroterra: controllo di presenze e/o realizzazione di attrezzature alternative sul posto;
 - f) smaltimento di rifiuti. Particolarmente: per lavorazione e trattamento di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi;
 - g) escursioni turistiche nell'entroterra, per motivi di storia, arte, ambiente, cultura, folclore e gastronomia;
 - h) localizzazione di zone produttive. Particolarmente: per mantenimento di distanze o esclusione di tipologie d'uso incompatibili con le caratteristiche e la funzione turistica del territorio;
 - i) reperimento di materiale per ampliamento della spiaggia. Particolarmente: per reperimento di materiale della stessa qualità dell'esistente.

**16. CORREZIONI -
ADEGUAMENTO DI CARTA DI BASE.**

16.1. Obiettivi:

1. Correzione di aspetti materiali.
2. Adeguamento di carta di base.

16.2. Strategia:

1. Rettifiche e integrazioni puntuali.

16.3. Limiti di flessibilità:

1. Gli errori materiali di Prg sono correggibili.
2. La carta di base di Prg è adeguabile allo stato di fatto.

17.VARIE.

1. *Obiettivi* e *strategie* costituiscono il quadro di riferimento per i fini di cui alla Lr 52/1991, art. 31, comma 2 (direttive), art. 32, comma 7 (modifiche in accoglimento di riserve, osservazioni e opposizioni).
2. *Limiti di flessibilità* costituiscono limiti per i fini di cui alla Lr 52/1991, art. 32 bis (varianti) e art. 42, comma 2 bis (modifiche mediante Prp).
3. La rappresentazione grafica in *strategia di piano* di elementi vale come localizzazione di massima per i fini di cui alla Lr 52/1991, art. 31, comma 2 (direttive), salvo previsione specifica diversa.
4. Gli elementi puntuali rappresentati in *strategia di piano* sono i principali. *Obiettivi, strategie* e *limiti di flessibilità* valgono anche per i secondari ivi non rappresentati o non distinti dai principali.
5. *Obiettivi, strategie, limiti di flessibilità* e *strategia di piano* sono modificabili con la procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32.
6. Riduzioni, compensazioni e incrementi di zone sono riferiti alla zonizzazione formata con la procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32. Ove le modifiche inserite mediante i *limiti di flessibilità* siano successivamente assorbite in una variante formata con la procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32, le riduzioni, compensazioni e incrementi di zone riprendono a valere rispetto alla zonizzazione modificata con la variante formata con la procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32.
7. Il Prp può modificare il Prg anche all'esterno del suo perimetro, per adeguamento di previsioni per aree da esso escluse o con esso connesse.
8. La previsione di servizi ed attrezzature collettive e di viabilità, acqua e argine in Prp di zone C, D2H2, G, I e L e in Prp diverso in cui attua previsione o possibilità di Prg non costituisce modifica di Prg, non é soggetta a limiti di flessibilità e non è computata ai fini di riduzione o incremento di zone.
9. Modifiche e integrazioni rispettano comunque leggi, piani e regolamenti sovraordinati, e *obiettivi* e *strategie* di Prg.
10. Le modifiche rientranti nei *limiti di flessibilità* possono essere attuate senza modifica di *strategia di piano*.
11. Le espressioni in corsivo sono riferite a contenuti di Prg specifici.

Ass = Azienda per i servizi sanitari.

Baappsad = Beni archeolo, architct, paesag, patrimo storico artistico demoetnoantropol.

Prg = Piano regolatore generale comunale.

Prp = Piano regolatore particolareggiato.